

ATTO N. 1662/BIS

Relazione della II Commissione Consiliare Permanente
ATTIVITA' ECONOMICHE E GOVERNO DEL TERRITORIO

Relatore di maggioranza Presidente Valerio Mancini
Relatore di minoranza Consigliere Thomas De Luca
Relazioni orali ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del R.I.


SUL

Disegno di legge

***“Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015,
n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) in materia di raccolta,
commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi
e conservati”***

Approvato dalla II Commissione consiliare permanente il 3 aprile 2024

Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa l'11 aprile 2024




COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la II Commissione consiliare permanente nella seduta tenutasi in data 3 aprile 2024:


- ha esaminato in sede referente, l'**atto n. 1662** (Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) in materia di raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati");
- ha approvato gli emendamenti presentati dall'Assessore Roberto Morroni;
- ha ritenuto, su indicazione della Dirigente del Servizio Valutazione delle Politiche, Controllo e Co.Re.Com., che la Relazione tecnica non necessita di essere aggiornata ai sensi dell'articolo 49, comma 6, della l.r. 13/2000, in quanto la Relazione tecnica all'atto base si considera integrata dalla Relazione tecnica agli emendamenti presentati dalla Giunta regionale e approvati in Commissione;
- ha deliberato a maggioranza dei Consiglieri presenti e votanti l'ATTO N. 1662/Bis composto da n. 10 articoli, corredato dalla Relazione tecnica sopra menzionata;
- ha deciso di autorizzare lo svolgimento orale delle relazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Regolamento Interno, incaricando di relazionare all'Assemblea legislativa il Presidente Valerio Mancini, per la maggioranza, ed il Consigliere Thomas De Luca, per la minoranza.

Si comunica inoltre che sull'ATTO N. 1662 non è richiesto il visto ai sensi dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6, della l.r. 13 del 2000.

Alla luce di quanto sopra esposto, visto quanto stabilito dal secondo periodo del comma 6, dell'articolo 49 della l.r. 13 del 2000, si chiede che l'atto venga iscritto



all'ordine del giorno della prossima seduta
dell'Assemblea legislativa.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) in materia di raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati", depositato alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 16 febbraio 2023 e assegnato, in data 17 febbraio 2023, per competenza alla II Commissione consiliare permanente, in sede redigente (ATTO N. 1662);

ATTESO che il disegno di legge è rimesso alla discussione e approvazione dell'Assemblea legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del Regolamento Interno;

VISTE le proposte di emendamenti presentati dall'Assessore Roberto Morroni ed approvati dalla II Commissione consiliare permanente medesima nella seduta del 3 aprile 2024 corredati della Relazione tecnica;

CONSIDERATO che sull'atto n. 1662 non è richiesto il visto ai sensi dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6, della l.r. 13 del 2000;

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) in materia di raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati" come emendato dalla II Commissione consiliare (ATTO N. 1662/BIS), composto da n. 10 articoli, nonché dalla Relazione tecnica all'atto base integrata dalla Relazione tecnica agli emendamenti approvati in Commissione;

UDITE le relazioni della II Commissione Consiliare permanente illustrate oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Regolamento Interno dal Presidente Valerio Mancini, per la maggioranza, e dal Consigliere Thomas De Luca, per la minoranza;

VISTA la legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura);

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa;




con votazione articolo per articolo, nonché con votazione finale, sull'intera legge, che ha registrato n. ... voti favorevoli, n. ... voti contrari e n. ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA


- di approvare la legge regionale concernente: "Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) in materia di raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati", composta di n. 10 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE	TESTO APPROVATO DALLA II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
	Art. 1 (Modifica all'articolo 124 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12)
	1. Al comma 5 dell'articolo 124 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) le parole: "tutte la" sono sostituite dalle seguenti: "tutte le".
Art. 1. (Inserimento dell'articolo 124-bis della l.r. 12/2015)	Art. 2 (Inserimento dell'articolo 124 bis della l.r. 12/2015)
1. Dopo l'articolo 124 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura), è inserito il seguente:	1. Dopo l'articolo 124 della l.r. 12/2015 è inserito il seguente:
"Art. 124-bis (Corsi in materia di raccolta funghi)	"Art. 124 bis (Corsi in materia di raccolta funghi)
1. La Regione promuove la realizzazione di corsi facoltativi, finalizzati all'acquisizione delle conoscenze relative alle specie di funghi e alle principali norme in materia di tutela della flora e dell'ambiente naturale. I corsi sono organizzati, previa autorizzazione della Regione, dall'Agenzia forestale regionale, dagli Ispettorati Micologici delle Aziende sanitarie locali, dalle Associazioni micologiche di rilevanza nazionale e regionale, sulla base di programmi definiti dalla Giunta regionale.	
2. Al termine del corso di cui al comma 1, di durata pari ad almeno 48 ore, i	2. Al termine del corso di cui al comma 1, di durata pari ad almeno



<p><i>soggetti autorizzati rilasciano l'attestato di partecipazione.</i></p>	<p>diciotto ore, i soggetti autorizzati rilasciano l'attestato di partecipazione.</p>
<p>3. <i>La partecipazione ad almeno il settantacinque per cento delle attività didattiche previste nel corso di cui al comma 1, è condizione inderogabile per il rilascio dell'attestato, che dovrà indicare il numero delle ore effettive svolte.</i></p>	
<p>4. <i>All'attuazione del presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."</i></p>	<p>4. <i>All'attuazione del presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."</i></p>
<p>Art. 2- (Modifiche ed integrazioni all'articolo 126 della l.r. 12/2015)</p>	<p>Art. 3 (Modifiche ed integrazioni all'articolo 126 della l.r. 12/2015)</p>
<p>1. Al comma 2 dell'articolo 126 della l.r. 12/2015 le parole: <i>"dall'unione di comuni competente per territorio o dal Comune di residenza, nel caso in cui il Comune non faccia parte di alcuna unione di comuni"</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>"dall'Agenzia forestale regionale"</i>.</p>	<p>1. Al comma 2 dell'articolo 126 della l.r. 12/2015 le parole: <i>"dall'unione di comuni competente per territorio o dal Comune di residenza, nel caso in cui il Comune non faccia parte di alcuna unione di comuni"</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>"dall'Agenzia forestale regionale"</i>.</p>
<p>2. All'alinea del comma 5 dell'articolo 126 della l.r. 12/2015 le parole: <i>"La Regione"</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>"L'Agenzia forestale regionale"</i>.</p>	
<p>3. Al comma 7 dell'articolo 126 della l.r. 12/2015 le parole: <i>"alla Regione"</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>"all'Agenzia forestale regionale"</i>.</p>	
<p>4. Dopo il comma 7 dell'articolo 126 della l.r. 12/2015 è aggiunto il seguente: <i>"7 bis. L'Agenzia forestale regionale, a seguito di istanza, può rilasciare ai micologi iscritti al registro nazionale dei micologi, esclusivamente per comprovati motivi didattici e di studio, un'autorizzazione permanente, valida in tutto il territorio regionale, alla</i></p>	<p>4. Dopo il comma 7 dell'articolo 126 della l.r. 12/2015 è aggiunto il seguente: <i>"7 bis. L'Agenzia forestale regionale, a seguito di istanza, rilascia ai micologi iscritti al registro nazionale dei micologi, esclusivamente per comprovati motivi didattici e di studio, un'autorizzazione permanente, valida in tutto il territorio regionale, alla</i></p>



<i>raccolta di funghi epigei spontanei.</i>	<i>raccolta di funghi epigei spontanei.</i>
Art. 3- (Modifiche all'articolo 127 della l.r. 12/2015)	Art. 4 (Modifiche all'articolo 127 della l.r. 12/2015)
1. Il comma 1 dell'articolo 127 della l.r. 12/2015, è sostituito dal seguente: <i>"1. I cittadini non residenti in Umbria, esclusi i residenti all'estero iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Regione, devono essere autorizzati alla raccolta di funghi dall'Agenzia forestale regionale, nel rispetto delle norme dettate dal presente Capo."</i>	1. Il comma 1 dell'articolo 127 della l.r. 12/2015 è sostituito dal seguente: <p style="text-align: center;">idem</p>
2. Al comma 3 dell'articolo 127 della l.r. 12/2015, le parole: <i>"dallo stesso organo che l'ha rilasciata"</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>"dall'Agenzia forestale regionale"</i> .	2. Al comma 3 dell'articolo 127 della l.r. 12/2015 le parole: <i>"dallo stesso organo che l'ha rilasciata"</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>"dall'Agenzia forestale regionale"</i> .
Art. 4- (Modifica all'articolo 128 della l.r. 12/2015)	Art. 5 (Modifica all'articolo 128 della l.r. 12/2015)
1. Il comma 2 dell'articolo 128 della l.r. 12/2015 è sostituito dal seguente: <i>"2. È altresì vietata, per ragioni di carattere ecologico e sanitario, la raccolta e la commercializzazione di esemplari del genere Amanita allo stato di ovolo chiuso. La raccolta è consentita solamente quando l'ovolo presenta una lacerazione naturale e spontanea del velo generale e del velo parziale che consenta la visione delle lamelle e ne permetta una sicura identificazione."</i>	1. <p style="text-align: center;">idem</p>
Art. 5- (Modifica all'articolo 130 della l.r. 12/2015)	Art. 6 (Modifica all'articolo 130 della l.r. 12/2015)
1. Al comma 1 dell'articolo 130 della l.r. 12/2015 le parole: <i>"delle unioni di comuni interessate e dei comuni di cui al comma 1, dell'articolo 127"</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>"dell'Agenzia forestale regionale,"</i> .	
	Art. 7 (Modifica all'articolo 132 della l.r. 12/2015)



antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ad almeno il settantacinque per cento delle attività didattiche previste in un corso di 48 ore in materia di raccolta funghi, ed ottenuto il relativo attestato di partecipazione rilasciato da uno dei soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo 124-bis.	antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ad almeno il settantacinque per cento delle attività didattiche previste in un corso di diciotto ore in materia di raccolta funghi, ed ottenuto il relativo attestato di partecipazione rilasciato da uno dei soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo 124 bis.
	Art. 10 (Clausola di invarianza finanziaria)
	1. All'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza maggiori oneri per la finanza pubblica.